



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 01/06/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 19 maggio 2011, n. 132

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,6246 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Brindisi, ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Società: HF6 S.r.l. con sede legale in Bari, via Cairoli n. 7 - P. IVA e C.F. 0691450729.

Il giorno 19 Maggio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Heliosfarm S.r.l. avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 70, P. IVA 06139890963, con nota del 04.06.2009 prot. n. 6710 del 16.06.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 2,6246 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46/10016 del 22.09.2009 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società proponente con nota del 12.11.2009 prot. n. 46/12453 del 16.11.2009 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- contestualmente alla precedente nota la Società proponente comunicava che: "con atto notarile del Notaio Gaetano Lonero in data 14 ottobre 2009 rep. N. 14774 e racc. n. 4545, allegato alla presente, la società rappresentata, Heliosfarm s.r.l., ha conferito a HF6 s.r.l., società interamente partecipata dalla medesima Heliosfarm s.r.l., il complesso dei beni del ramo d'azienda, comprensivo dell'impianto fotovoltaico di 2,6246 MW in agro di Brindisi, ancora in corso di realizzazione, di cui al procedimento in oggetto." richiedendo "... ad ogni effetto di legge, di voler prendere atto dell'intervenuto trasferimento del ramo d'azienda e dell'intervenuta successione di HF6 s.r.l. nel procedimento in oggetto."
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159/2456 del 15.02.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società proponente, come dalla stessa dichiarato, in data 08.04.2010 (Prot. AOO_159 del 08.04.2010 n. 5342) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/7713 del 14.05.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 08 giugno 2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 11346 del 16.07.2010 trasmetteva agli Enti interessati copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 08

giugno 2010;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, considerato che l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 159/858 del 21.01.2011 trasmetteva agli Enti interessati comunicazione di conclusione positiva del procedimento in oggetto, allegando i pareri pervenuti successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi;

- il procedimento in questione non ricade nell'ambito di applicazione della D.G.R. 3029 e del R.R. 24/2010, essendo pervenuti tutti i pareri, ad eccezione di quello del Servizio Tutela delle Acque, peraltro non prescritto in quanto l'area dell'impianto oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2" e di quello confermativo del Comune di Brindisi inerente la sola ottimizzazione del percorso del cavidotto, in data anteriore il 31.12.2010;

- La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 1495 del 08.02.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- la Società proponente, con nota FAX del 28.03.2011 acquisita con prot. 3950 del 29.03.2011 trasmetteva contratti di servitù relativi alle opere connesse;

- la Società proponente, in data 31.03.2011 Prot. 159/4211 comunicava che avendo stipulato accordi bonari con tutti i proprietari delle particelle interessate dall'attraversamento del cavidotto rinunciava alla procedura di esproprio attivata con nota prot. 3036 del 08.03.2011.

- la Società proponente, in data 31.03.2011 trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi la nota acquisita al protocollo 159/4212 del 31.03.2011 con la quale si comunica che: "... In fase di redazione del progetto definitivo [...] si è resa necessaria una ottimizzazione del percorso del cavidotto giusti accordi bonari stipulati con i proprietari delle particelle interessate; si specifica che non sono state interessate nuove aree. Si allega pertanto l'elaborato tecnico (tavola "103") adeguato alle evidenze sopra citate...."

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/5120 del 15.04.2011 chiedeva al Comune di Brindisi parere nel merito della precedente nota e dell'ottemperanza, da parte della società proponente, alle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comune medesimo, Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio con nota Prot.Gen. 6069/2010 Prot.UAT 39614/2010 del 07.06.2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi o pervenuti in seguito presso questo Ufficio, e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione - nota prot. n. 75/68 del 14.01.2011 - verificato che l'impianto in oggetto da realizzarsi su terreni che insistono sul foglio di mappa catastale 112 del comune di Brindisi (BR) ricade in una delle Aree interessate da contaminazione salina dei corpi Idrici sotterranei (Tav. B del Piano di tutela delle Acque). In tali aree, il Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.) ha previsto misure tese ad alleviare lo stress sulla falda (si vedano in proposito le misure 2.10 nell'allegato 14 del (P.T.A.), tra le quali:

1. sospensione al rifascio di nuove concessioni per il prelievo di acqua dolce di falda da utilizzare a fini irrigui od industriali;
2. verifica della quota di attestazione dei pozzi e limitazioni alla massima portata emungibile, all'atto dell'eventuale rinnovo di concessioni già esistenti.

Esprime “ parere favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque a condizione che, qualora siano previste opere per il prelievo di acqua, vengano rispettati i vincoli sopra indicati.”

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 154/2256 del 24.03.2010 - esprime, ai soli fini minerari nulla osta di massima alle seguenti condizioni:

- Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela, la società dovrà inoltre specificare la richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n.1775/33, art. 120.
- Resta inteso, comunque che all'atto della costruzione dell'impianto di cui all'oggetto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n° 128 “norme di Polizia delle miniere e delle cave”.
- In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle “Norme di Polizia delle miniere e delle cave”.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 145/5549 del 23.09.2010 - rileva che: “la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1152 del 11/05/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della LR. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche ai Comune di BRINDISI, il quale risulta da tale data subdelegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche.”

Per cui “ ... il Comune di Brindisi risulta competente ad emettere sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/04, sia autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT/p e dunque può (anzi deve) partecipare al procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art 4 della Lr. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.”

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BR/LE/TA - nota prot. n. 64/23788 del 15.03.2010 esprime la propria non competenza in merito al progetto dei lavori in oggetto. Inoltre comunica alla Ditta proponente che, dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Sevizi, relativa al rilascio dell'Autorizzazione unica, da parte dell'Assessorato Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica Servizio Industria - Industria Energetica, per i manufatti previsti, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi all'art. 27 della L.R. n. 13/2001 per le zone sismiche; fa, inoltre, presente che eventuali attraversamenti dell'elettrodotto di vettoriamento con il reticolo idrografico demaniale esistente nella zona dell'intervento, non rilevabili dagli atti prodotti dovranno essere sottoposti, su formale domanda della Ditta proponente stessa, a preventiva Autorizzazione onerosa da parte di questo Ufficio, ai sensi del R.D. n. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'A.d.B della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Brindisi - nota prot. n. 36/8602 del 06.05.2010 comunica che i lavori inerenti la realizzazione dell'impianto da fonte solare, di cui all'oggetto, interessano terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/'23 fermi restando i dettami del regolamento “Tagli Boschivi” n.10/2009 relativo al taglio di piante anche singole ovunque ubicate;

- Comune di Brindisi, Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio con nota Prot.Gen. 6069/2010 Prot.UAT 39614/2010 del 07.06.2010 esprime “ ... il PARERE FAVOREVOLE nei termini e con le prescrizioni di cui ai seguenti punti:

1. i manufatti di connessione alla Cabina Primaria siano coincidenti con le infrastrutture preesistenti (viabilità scavalcafossi, viadotti sottopassi ecc.) senza attraversare, con un nuovo manufatto, le aree

agricole.

2. qualora la realizzazione dei cavidotti elettrici connessi con gli impianti fotovoltaici da realizzarsi nel perimetro amministrativo di Brindisi coincidano con la viabilità comunale, si prescrive che la Società proponente, entro venti giorni prima della cantierizzazione comunichi la data d'inizio dei lavori ai seguenti Settori di questa A.C.: - Urbanistica e Assetto del Territorio Ufficio del Piano; Lavori Pubblici - Ufficio Strade; - Viabilità e Traffico;

3. che le caratteristiche tipo - morfologiche di tutte le strutture di sostegno e le recinzioni siano coerenti a garantire la veicolazione della piccola fauna nonché la piena funzionalità ambientale del territorio circostante, le strutture di sostegno dovranno essere semplicemente infisse nel terreno senza utilizzo di d.s., la recinzione dovrà essere realizzata per intero in rete metallica a maglia larga, l'altezza non dovrà essere superiore 2,00 metri complessivi e lungo l'intero perimetro dovrà essere realizzata una fascia tampone vegetazionale costituita da essenze arbustive autoctone;

4. Che venga approfondito, con appositi elaborati di analisi e studio, il rapporto tra l'impianto e l'area di intervento e la situazione a contorno in merito a:

- presenza di terreni irrigui o ad alta qualità produttiva potenzialmente assoggettabili a tutela secondo l'art. 51 della l.r.56/80;

- il livello di classe rispetto al Land Capability Classification;

- di individuazione e censimento, in dettaglio, delle eventuali peculiarità paesaggistico - ambientali del sito interessati dalle opere di trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico con particolare riferimento agli elementi del "sistemi" che configurano il cosiddetto "paesaggio agrario".

che all'ultimazione dei lavori venga richiesto a questa A.C. il certificato di agibilità ai sensi dell'art.24 del D.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii. e che a tal proposito la cabina elettrica di trasformazione in quanto connessa e funzionalmente alle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici venga accatastata, all'Agenzia del Territorio di Brindisi, e classificata D/1 opifici giusta circolare dell'Agenzia del Territorio n°6771 del 26/09/2008."

- Comune di Brindisi, Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio con nota Prot. Gen. 4274 del 26.04.2011 facendo seguito alla documentazione inviata dalla società proponente ed alla nota del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo prot. 159/5120 del 15.04.2011, sopra citata, ha confermato il formale PARERE FAVOREVOLE " ... in quanto il percorso della linea in cavidotto MT ottimizzato in argomento risulta compatibile sia alla tipologia che alla morfologia alla destinazione d'uso del P.R.G. adeguato al P.U.T.T./P vigente facendo salvo l'ottenimento da parte del proponente delle autorizzazioni e/o servitù necessarie alla realizzazione dello stesso da parte dei proprietari dei suoli interessati dal percorso.

Qualora la realizzazione del cavidotto elettrico connesso con l'impianto fotovoltaico dovrà essere realizzato nel perimetro amministrativo di Brindisi coincidente con la viabilità comunale, si comunica che la Società proponente dovrà:

1) entro venti giorni prima della cantierizzazione sia delle cabine di trasformazione o immissione in rete sia dei cavidotti elettrici, comunicare la data d'inizio dei lavori ai seguenti Settori di questa A.C.: - Urbanistica e Assetto del Territorio Ufficio del Piano; Lavori Pubblici - Ufficio Strade - Viabilità e Traffico;

2) inviare elio scrivente Ufficio, entro trenta giorni dalla ricezione della presente, file in formato dxf e/o dwg georeferenziati, inerenti i tracciati del cavidotto in questione."

- Provincia di Brindisi con nota prot. 16831 del 01.03.2011 ribadiva che: "... per quanto riguarda i progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiori ad 1 MW, esiste l'obbligo della preventiva procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., in attuazione della normativa vigente in materia di VIA, di cui alla L.R. IL 11/01 e s.m.i., D.Lgs. n. 152/06 e della Deliberazione di G.R. n. 2614 del 28.12.2009 che ha approvato la circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n.4/08..."

- Provincia di Brindisi con nota prot. 29096 del 12.04.2011 ribadiva quanto su citato;

- In riferimento al quadro normativo più volte prospettato dalla Provincia di Brindisi fin dal settembre

2010 si osserva che questo ufficio con nota prot. 12219 del 05.08.2010 indirizzata a tutte le Provincie, già contro deduceva puntualmente alle osservazioni della predetta Provincia.

- Inoltre la L.R. 18 ottobre 2010, n. 13 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)" ha elevato ad 1 MW nominale la soglia di assoggettabile a screening degli impianti qui in esame applicabile alle procedure in corso relative alle istanze presentate entro i 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore le disposizioni precedenti per le procedure relative a istanze presentate in epoca anteriore e, comunque, per le procedure per le quali sia stata convocata la Conferenza di Servizi.

- Appurato il quadro normativo di riferimento per l'istanza in oggetto il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi ulteriormente comunicato alla Provincia di Brindisi nota prot. 15673 del 05.11.2010;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto - nota prot. n. 6952 del 27.04.2010 - comunica che l'impianto in oggetto non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - nota prot. n. 13142 del 31.08.2010 - "... non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- tutti i lavori previsti in progetto (impianto fotovoltaico, cavidotti e infrastrutture connesse) che comportano movimenti di terreni) dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalle prime fasi. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine.

- Tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS25.

- Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Soprintendenza.

Inoltre: "Questa Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori."

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 28475 del 21.05.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 12832 del 15.07.2010:

Visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:

- T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);

- Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n°8).

Tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona ove non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unitamente ai fini della gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08), comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale

Puglia e Basilicata - nota prot. 8919 del 29.06.2010 - rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente in data 07.12.2009 e registrato a Torino senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. n. 30/79737 del 31.08.2010 preso atto della dichiarazione, a firma del proprietario del terreno oggetto d'intervento, attestante l'assenza di vincoli derivanti dall'inserimento delle superfici interessate, in Piani di Sviluppo Aziendale a qualsiasi titolo finanziati con fondi pubblici o Misure Agroambientali; comunica che, dall'esame degli atti inviati, sui fondi interessati dall'impianto fotovoltaico in oggetto non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela, e pertanto per quanto di competenza, trattandosi di terreno privo di colture a tutela di legge, non formalizza alcun rilievo.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota prot. n. 014909/UI-DEM/2010 del 23.03.2010 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse in oggetto;

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 16786 del 28.12.2010 - ritiene per quanto di propria competenza "... che la proposta progettuale sia compatibile con le previsioni del P.A.I. approvato, con le seguenti proscrizioni:

- le fasce di rispetto che individuano le aree a pericolosità idraulica, derivanti dallo studio di compatibilità effettuato sull'area del campo fotovoltaico, non devono essere interessate dalla realizzazione di alcun manufatto fuori terra (pannelli, strutture prefabbricate, strade, recinzioni, etc.). rispettando il franco di 1m in corrispondenza degli attraversamenti;
- devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- deve essere limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione, piena efficienza e funzionalità idraulica;
- il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi deve avere caratteristiche chimico fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e deve essere opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato Iniziale del luoghi, In relazione, in particolare, alla permeabilità del terreni presenti;
- durante l'esercizio delle opere deve essere evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acqua piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta, e per i materiali non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree devono essere individuati alti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente In materia."

- ENAC - nota prot. n. 21282 del 25.03.2010 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:

- l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di

implicazioni;

- non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

- Consorzio di Bonifica della Capitanata - nota prot. n. 5476 del 20.07.2010: "... comunica, per quanto di competenza, che non emergono motivi ostativi alla realizzazione delle opere previste. PARERE FAVOREVOLE."

- ASL FG Foggia - nota fax acquisita in conferenza dei servizi del 08.06.2010 rilascia parere igienico sanitario favorevole a condizione che:

1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;

2. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;

3. vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8.0.2003;

4. venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA Dap di Brindisi.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Brindisi - con nota prot. 40259 del 19.08.2010 "... esaminata la documentazione integrativa prodotta dal proponente, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse, fatta salva l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- la Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale;

- siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine della acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi.

Si condivide inoltre la necessità di condurre una campagna di misura delle immissioni acustiche a regime a conferma del rispetto dei limiti di cui alla Classe I della Zonizzazione Acustica deliberata dall'Amministrazione Comunale di Brindisi e successivamente adottata dall'Amm. Provinciale in cui ricade l'insediamento produttivo."

Rilevato che:

- con nota prot. 94427 del 18.02.2009 la società proponente trasmetteva copia delle opere di connessione giusta STMG di ENEL Distribuzione S.p.A. GOAL n. 17966 DEL 05.05.2009 con connessione in "entra-esce" SULLA LINEA DI MEDIA TENSIONE La Rosa (DP30 10095) vidimate dall'ente gestore della rete elettrica;

- con nota prot. 159/1289 del 03.02.2011 questo ufficio convocava il Comune di Brindisi e la società proponente per la sottoscrizione dell'atto d'Impegno e della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- con nota prot. 159/1876 del 14.02.2011 questo ufficio convocava nuovamente, per il 22.02.2011 il Comune di Brindisi e la società proponente per la sottoscrizione dell'atto d'Impegno e della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, non essendo intervenuto il Comune interessato in prima convocazione;

- il Comune di Brindisi, con nota prot. 1001-07180 del 08.02.2011 ed acquisita dallo scrivente ufficio al prot. 159/2113 del 14.02.2011, richiamando la sua nota prot n. 11027/76931 del 18.11.2010, confermava la volontà dell'ente di non sottoscrivere l'atto di impegno e la convenzione a causa del contrasto tra il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi ed il Servizio Energia regionale in merito alla soglia dimensionale di assoggettamento degli impianti fotovoltaici alla procedura di verifica di impatto ambientale;

- in data 22.02.2010 la Società proponente procedeva alla sottoscrizione degli atti di impegno e convenzione, di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, in forma unilaterale.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,6246 MW, ubicato nel Comune di Brindisi
 - e delle seguenti opere connesse:
 - „ Connessione in “entra-esci” con linea MT “La Rosa” mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL185 mm² della lunghezza di circa 1050 m;
 - „ Costruzione di cabina di consegna.
- in data 22 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società HF6 S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 01 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12365 del 01 marzo 2011 e della Convenzione al repertorio n. 12366 del 01 marzo 2011;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 132 del 19 Maggio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,6246 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Brindisi.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società HF6 S.r.l. sede legale in Bari, via Cairoli n. 7 - P.IVA e C.F. 0691450729 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,6246 MW, ubicato nel Comune di Brindisi

e delle seguenti opere connesse:

„ Connessione in “entra-esce” con linea MT “La Rosa” mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL185 mm² della lunghezza di circa 1050 m;

„ Costruzione di cabina di consegna.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società HF6 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le

strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
